

### **Misure di integrazione salariale**

#### **Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga**

Destinatari della misura	Imprese che nel 2020 abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19	Art. 1, C. 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Durata	<p>nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;</p> <p>I periodi di integrazione, autorizzati prima del 15 agosto e collocati anche parzialmente dopo il 12 luglio 2020, sono computati ai fini del calcolo delle prime 9 settimane.</p> <p>Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente quando sia stato già interamente fruito il precedente periodo di nove settimane.</p>	Art. 1, C. 1 e 2, D.L. 14/08/2020, n. 104	<p>Ulteriori periodi per territori ex zona rossa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tre mesi, per territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (articolo 19, commi 10-bis e 10-ter, articolo 20, comma 7-bis, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, D.L. n. 18/2020);</li> <li>- quattro settimane, in ambito dell'integrazione salariale in deroga non cumulabili con il precedente periodo di tre mesi, per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies del citato articolo 22 del D.L. n. 18/2020).</li> </ul>
Contributo addizionale	<p>Con riferimento al secondo periodo di 9 settimane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9% della retribuzione globale in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20 % tra il primo semestre 2020 ed il primo semestre 2019</li> <li>- 18% della retribuzione globale per i datori di lavoro che non abbiano subito alcuna riduzione del fatturato (o in mancanza di autocertificazione).</li> </ul> <p>Esenzioni dal contributo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento</li> <li>- avvio dell'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019</li> </ul>	Art. 1, C. 2-4, DL14/08/2020, n. 104.	
Domanda	Presentazione, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.	Art. 1, C. 4-6, 9-10, D.L. 14/08/2020, n. 104.	

	<p>(In fase di prima applicazione il termine è 30 settembre). La domanda deve essere corredata di autocertificazione sulla sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In caso di pagamento diretto i dati necessari per il pagamento al lavoratore devono essere comunicati entro la fine del mese successivo a quello di integrazione. In mancanza il pagamento e gli oneri connessi saranno a carico del datore. (In fase di prima applicazione il termine è 14 settembre 2020)</p> <p>Differimento dei termini: I termini di presentazione della domanda o di comunicazione dei dati del pagamento in scadenza al 31 luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020, mentre quelli collocati tra il 1° luglio ed il 31 agosto sono differiti al 30 settembre 2020.</p>		
La cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)	<p>Il trattamento è concesso per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. (In sede di prima applicazione 30 settembre 2020) I periodi di integrazione, autorizzati precedentemente e collocati anche parzialmente dopo il 12 luglio 2020, sono computati ai fini del calcolo della durata massima</p>	Art. 1, C. 8, D.L. 14/08/2020, n. 104.	La normativa previgente stabiliva una durata massima di 90 giorni, utilizzabili tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.
Limiti di spesa	<p>Limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2;</li> <li>- 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2</li> </ul>	Artt. 1, C. 13, D.L. 14/08/2020, n. 104.	

	- 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. Al raggiungimento, anche prospettico, del limite l'Inps non prende in considerazione domande ulteriori.		
Copertura onere	La copertura finanziaria è garantita mediante le maggiori entrate derivanti dai contributi addizionali e restante quota ai sensi dell'articolo 114.	Artt. 1, C. 13, e 114 D.L. 14/08/2020, n. 104.	
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi	L' erogazione dell'assegno ordinario deve essere garantita con le stesse modalità descritte sopra. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, aumentando di 500 milioni di euro quanto previsto precedentemente, ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Art. 1, C. 7, ed art. 16, D.L. 14/08/2020, n. 104.	Sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata.	Art. 60, C. 3, let. c, ed art. 16, D.L. 14/08/2020, n. 104.	L'art. 44 del D.L. 109 del 2018 prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale interviene qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata
<b>Fondo pensione sportivi Professionisti</b>			
Oggetto	Estensione del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in	Artt. 2 D.L. 14/08/2020, n. 104	

	deroga per un periodo complessivo non superiore a nove settimane. Per le associazioni e società aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il periodo di trattamento è esteso a tredici settimane, nei limiti delle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.	Modifica art. 22, D.L. 17/03/2020, n. 34, inserendo il comma 1-bis ed abrogando il comma 7	
Destinatari	Possono accedere i lavoratori che hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a € 50.000 durante la stagione sportiva 2019-2020.	Artt. 2 D.L. 14/08/2020, n. 104 Modifica art. 22, D.L. 17/03/2020, n. 34, inserendo il comma 1-bis ed abrogando il comma 7	
Domanda	La domanda deve essere presentata all'Inps (sono fatte salve le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano)	Artt. 2 D.L. 14/08/2020, n. 104 Modifica art. 22, D.L. 17/03/2020, n. 34, inserendo il comma 1-bis ed abrogando il comma 7	
Limite di spesa	Limite di spesa pari a 21,1 milioni di euro per il 2020 per i trattamenti autorizzati dall'Inps. Per i trattamenti già richiesti in sede regionale, il limite è quello delle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.	Artt. 2 D.L. 14/08/2020, n. 104 Modifica art. 22, D.L. 17/03/2020, n. 34, inserendo il comma 1-bis ed abrogando il comma 7	
<b><i>Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse</i></b>			
Destinatari	I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche parzialmente, a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse, e quindi destinatari di obblighi di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Artt. 19, C. 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	

	Qualora, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano trovato applicazione le tutele di integrazione salariale previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza Covid-19.		
Estensione territoriale	Tale misura è dedicata alle imprese operanti in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.	Artt. 19, C. 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Durata	Il trattamento può essere richiesto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità fino ad un massimo complessivo di 4 settimane di trattamento,	Artt. 19, C. 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Domanda	Presentazione all'Inps, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. La domanda deve essere corredata di autocertificazione indicante il provvedimento dell'Autorità che ha disposto il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto i dati necessari per il pagamento al lavoratore devono essere comunicati entro il 15 novembre. In mancanza il pagamento e gli oneri connessi saranno a carico del datore.	Artt. 19, C. 2 e 3, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Limite di spesa	Limite di spesa pari a 59,3 milioni di euro per il 2020. Al raggiungimento, anche prospettico, del limite l'Inps non prende in considerazione domande ulteriori.	Artt. 19, C. 4, D.L. 14/08/2020, n. 104	
<b><i>Trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale per le aziende operanti nel settore aereo</i></b>			
Oggetto	Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo di 190,2 milioni di euro per l'anno 2020	Artt. 20, D.L. 14/08/2020, n. 104 Modifica art. 94, D.L. 19/08/2020, n. 34	Resta ferma la previsione dell'art. 94 del D.L. 18 2020 secondo cui Il trattamento può essere autorizzato nel limite massimo di dieci mesi nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020
Destinatari	Aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di	Artt. 20, C. 1 let. b, D.L. 14/08/2020, n. 104	

	Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e non siano sottoposte a procedure concorsuali.	Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34	
Condizioni necessarie per l'approvazione della misura	<p>a) accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate.</p> <p>b) - Sussistenza di concrete prospettive di cessione dell'attività, o di un suo ramo, con conseguente riassorbimento occupazionale.</p> <p>Oppure</p> <p>- Previsione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate</p>	<p>Artt. 20, C. 1 let. b, D.L. 14/08/2020, n. 104</p> <p>Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34</p>	
Limiti di spesa	9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni per l'anno 2021	<p>Artt. 20, C. 1 let. b, D.L. 14/08/2020, n. 104</p> <p>Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34</p>	
Contributo addizionale	È escluso il pagamento del contributo addizionale posto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (Art. 5 d. lgs. 148 del 2015)	<p>Artt. 20, C. 1 let. c, D.L. 14/08/2020, n. 104</p> <p>Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34 inserendo il comma 2-bis</p>	
Erogazione diretta	Prevista al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili	<p>Artt. 20, C. 1 let. c, D.L. 14/08/2020, n. 104</p> <p>Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34 inserendo il comma 2-bis</p>	